

**DELIBERAZIONE 2 OTTOBRE 2014**  
**472/2014/S/EFR**

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER RITARDATO**  
**CONSEGUIMENTO DELL'OBBIETTIVO DI RISPARMIO DI ENERGIA PRIMARIA ANNO 2010**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS**  
**E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 ottobre 2014

**VISTI:**

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- l'art. 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- l'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito: decreto legislativo 115/08);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06, recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione

e annullamento dei titoli di efficienza energetica” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2008, EEN 25/09, recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007” come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10 (di seguito: deliberazione EEN 25/09);
- la deliberazione dell’Autorità 2 settembre 2010, EEN 12/10;
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 81/11 (di seguito: deliberazione VIS 81/11);
- la delibera dell’Autorità 11 settembre 2014, 441/2014/S/gas (di seguito: deliberazione 441/2014/S/gas).

## **FATTO**

1. Con deliberazione VIS 81/11 l’Autorità ha avviato, nei confronti di Genova Reti Gas S.r.l. (di seguito: Genova Reti Gas), un procedimento per accertare la violazione dell’art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 ed irrogare la relativa sanzione pecuniaria.
2. In particolare, la società, alla data del 31 maggio 2011, non aveva conseguito la quota minima (pari al 60%) dell’obiettivo di efficienza energetica con riferimento all’anno d’obbligo 2010, avendo trasmesso all’Autorità – con nota 31 maggio 2011 (prot. Autorità 15439), 14.952 (su un totale di 25.150) titoli di efficienza energetica pari a circa il 59,5% del proprio obiettivo specifico.
3. La società, con nota 22 agosto 2011 (prot. Autorità 22097), ha chiesto di essere sentita in audizione finale e, con nota 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16591), ha trasmesso, tra l’altro, 10.198 TEE a totale compensazione dell’inadempienza dell’obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2010.
4. Con nota 12 settembre 2012 (prot. 27471), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
5. In data 18 settembre 2012 (prot. Autorità 28677), l’ esercente ha svolto le proprie argomentazioni difensive e ha chiesto di essere sentita in audizione finale ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. 244/01.
6. In data 17 gennaio 2013, si è svolta, innanzi al Collegio, l’audizione finale della società, che ha depositato copia di una nota Anigas – Federutility, avente ad oggetto “criticità del meccanismo TEE – Nota incontro Aeg del 9 febbraio 2012”.

## VALUTAZIONE GIURIDICA

7. L'art. 3, comma 2, della deliberazione EEN 25/09 fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale obbligati nell'anno 2010.
8. In base ai criteri, definiti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, la quota degli obiettivi posti in capo ad ogni distributore obbligato è determinata dal rapporto tra la quantità di gas naturale distribuito ai clienti finali allacciati alla sua rete e quella complessivamente distribuita dai soli distributori obbligati.
9. L'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che, entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all'Autorità i titoli di efficienza energetica relativi all'anno precedente ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico.
10. L'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che l'Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione posseda i titoli corrispondenti all'obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato, maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni, di cui al comma 3 del medesimo articolo.
11. Il comma 3, del citato art. 5, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevede che *“(...) qualora in ciascuno degli anni d'obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d'obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell'anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell'obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l'obbligo di compensazione della quota residua entro l'anno successivo”*.
12. L'art. 3, comma 1, della deliberazione 98/06, nel disciplinare la *“consegna dei titoli di efficienza energetica ai fini della verifica dell'obiettivo specifico aggiornato annuale”* prevede che *“dal 1 gennaio al 31 maggio di ogni anno (anno n), ogni distributore obbligato comunica all'Autorità, mediante un'unica comunicazione, quanti dei titoli registrati alla data della comunicazione sul suo conto proprietà, distinti per tipologia, egli vuole utilizzare ai fini della verifica del conseguimento del proprio obiettivo specifico aggiornato”*.
13. L'art. 11, comma 4, del decreto ministeriale 20 luglio 2004, successivamente sostituito dall'articolo 5, comma 2, del citato decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e l'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08 prevedono che in caso di inottemperanza, l'Autorità applica le sanzioni di cui alla legge 481/95.
14. Genova Reti Gas, alla data del 31 maggio 2011, ha trasmesso all'Autorità, con nota 31 maggio 2011 (prot. Autorità 15439), 14.952 titoli di efficienza energetica, pari a circa il 59,5% del suo obiettivo specifico di efficienza energetica, con riferimento all'anno d'obbligo 2010 (fissato in 25.150 TEE dalla deliberazione dell'Autorità EEN 25/09).

15. La società, non avendo conseguito la quota minima del 60% del proprio obiettivo di efficienza energetica, con riferimento all'anno d'obbligo 2010, ha violato l'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 25/09.
16. Quanto dedotto dall' esercente con nota 18 settembre 2012 (prot. Autorità 28677) e, in particolare, la circostanza che le trattative svoltesi in data 31 maggio 2011 (e quindi proprio alla scadenza del termine per la trasmissione dei titoli stessi) per acquistare, con transazioni bilaterali, i TEE mancanti al raggiungimento dell'obiettivo non siano andate a buon fine, non esclude la responsabilità dell' esercente, che avrebbe dovuto attivarsi per tempo per il raggiungimento dell'obiettivo. Tale circostanza rileva, invece, ai fini della quantificazione della sanzione, insieme alle altre circostanze richiamate dall' esercente nella memoria difensiva e successivamente ribadite nel corso dell' audizione finale innanzi al Collegio, nel corso della quale l' esercente ha chiesto, in considerazione di tali circostanze, l' irrogazione della sanzione nella misura del minimo edittale.
17. Il documento Anigas-Federutility (associazioni peraltro non intervenute nel presente procedimento), depositato dall' esercente nel corso dell' audizione finale innanzi al Collegio, avendo ad oggetto "ipotesi di intervento" in materia di TEE, non rileva ai fini della valutazione di una condotta posta in essere nella vigenza delle disposizioni sopra richiamate.

#### **QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE**

18. L' articolo 11, della legge 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
  - a) gravità della violazione;
  - b) opera svolta dall' agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
  - c) personalità dell' agente;
  - d) condizioni economiche dell' agente.
19. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, Genova Reti Gas non ha rispettato norme finalizzate al perseguimento del risparmio energetico e alla tutela dell' ambiente. Si dà atto che la società: a) con nota 31 maggio 2012 (prot. Autorità 16591), ha trasmesso 10.198 TEE a totale compensazione dell' inadempienza dell' obiettivo specifico relativo all' anno d' obbligo 2010; b) non ha prodotto effetti pregiudizievoli diretti nei confronti degli utenti finali del servizio.
20. Con riferimento all' opera svolta dall' agente per l' eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
21. Quanto al criterio della personalità dell' agente, Genova Reti Gas si è resa responsabile di una violazione in materia di pronto intervento gas, sanzionata dall' Autorità con deliberazione 441/2014/S/gas. D' altra parte la società ha dimostrato – allegando la documentazione delle trattative per l' acquisto di TEE

svoltesi in data 31 maggio 2011 e quindi a ridosso della scadenza del termine e poi non andate a buon fine – un modesto grado di inclinazione alla violazione della regolazione.

22. In merito alle condizioni economiche dell'agente si rileva che nel 2010 la società nello svolgimento dell'attività di distribuzione ha realizzato un fatturato rilevante di euro 68.219.555,00

### **DELIBERA**

1. di accertare la violazione, da parte di Genova Reti Gas S.r.l., dell'art. 3, comma 2, della deliberazione dell'Autorità EEN 25/09;
2. di irrogare, nei confronti di Genova Reti Gas S.r.l., ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, dell'art. 5, comma 2, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007 e dell'art. 7, comma 4, del decreto legislativo 115/08, una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 2.500,00 (duemilacinquecento);
3. di ordinare, a Genova Reti Gas S.r.l., di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23", come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, a Genova Reti Gas S.r.l., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Genova Reti Gas S.r.l., via Santi Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova, di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it) e di comunicarlo al Ministero dello Sviluppo Economico, via Molise 2, 00187 Roma, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, al Gestore del mercato elettrico, largo Giuseppe Tartini 3/4, 00198 Roma, e alla Regione Liguria, Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 ottobre 2014

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*